Quali sono le finalità del decreto?

Il decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonchè la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. (art. 1, comma 1, D. Lgs. 188/2008)

Qual è l'ambito di applicazione del decreto?

Il decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:

a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purchè destinati a fini specificamente militari;

b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

(art. 1, D. Lgs. 188/2008)

Cosa si intende per pile ed accumulatori?

1. Ai fini del decreto, si intende per:

- ´pila' o ´accumulatore': una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- ´pacco batterie': un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
- ´pile o accumulatori portatili': le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, nè batterie o accumulatori per veicoli;
- ´pile a bottone': piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
- ´batterie o accumulatori per veicoli': le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
- ´pile o accumulatori industriali': le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
- ´rifiuti di pile o accumulatori': le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(art. 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), D. Lgs. 188/2008)

Cosa si intende per riciclaggio, smaltimento e trattamento?

- Per riciclaggio si intende il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.
- Per smaltimento si intende una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006.
- Per trattamento si intende: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento.

(art. 2, lett. h), i), l), D. Lgs. 188/2008)

Cosa si intende per produttore?

Chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

(art. 2, lett. n), D. Lgs. 188/2008)

N.B. Dunque, anche l'importatore sul mercato italiano di pile e/o accumulatori ovvero di apparecchiature nelle quali sono incorporate pile o accumulatori, è considerato 'produttore' e, quindi, destinatario della normativa in esame.

Cosa si intende per distributore?

Qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;

(art. 2, lett o), D. Lgs. 188/2008)

Quali sono gli obiettivi di raccolta?

Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.

A chi spetta accollarsi i costi della raccolta?

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.

I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli

utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili. (art. 13, D. Lgs. 188/2008)

Gli utilizzatori finali devono potersi di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori (artt. 6,7, D. Lgs. 188/2008).

Quali le sanzioni a carico di chi non rispetta gli obblighi?

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 ad € 100.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30 ad € 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 2.000.

7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 5.000.

8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 del decreto n. 152 del 2006.

(art. 25, D. Lgs. 188/2008)